

I TEMI - COVID-19: DECRETO RILANCIO TITOLO VI MISURE FISCALI

01. NOZIONE

Continua la serie di provvedimenti mediante i quali il Governo tenta una valida risposta all'emergenza epidemiologica venutasi a verificare a seguito dell'espandersi del virus denominato COVID-19.

Una costante di parte governativa sono gli annunci ai quali non segue una tempestiva risposta legislativa. Anche in questo caso il decreto era stato annunciato come decreto Aprile nella seconda decade del mese citato, ma, tradizionalmente, è trascorso tempo prezioso prima che venisse alla luce.

Tant'è siamo in presenza adesso del nuovo decreto **19 maggio 2020 n. 34** indicato come **Decreto Rilancio**, e rubricato "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**" pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 del 19 maggio, ma ormai nella notte del 20 maggio 2020.

Abbiamo deciso di suddividere, per praticità di lettura, le nostre *Schede* in aderenza ai titoli del DL. In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto del

Titolo VI Misure fiscali

evitando gli articoli con disposizioni tecniche o di trasferimento fondi.

02. TITOLO VI - CAPO UNICO – MISURE FISCALI

ART 119 – Incentivi per efficientamento energetico per sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici

Il **comma 1** dispone che la detrazione per **l'efficienza energetica** si applica:

nella misura del **110 per cento**;

per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio**

2020 e fino al 31 dicembre 2021;

da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo.**

nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 60.000** moltiplicato **per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 (GU 259/2017);
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** moltiplicato **per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
- d)

Comma 2 La detrazione si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 del DL 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Comma 3 Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare (anche congiuntamente agli interventi dei commi 5 e 6) il miglioramento di **almeno due classi energetiche** o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante **Attestato di Prestazione Energetica (APE)** ante e post intervento.

Comma 4 Prevede, in deroga all'art. 16 DL 63/2013, la medesima detrazione del 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici, nelle classi fino a 3, effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Nei commi 5 e 6:

per l'installazione di impianti fotovoltaici con limite di spesa fino a 48.000 euro e massima di euro 2.400 per ogni kW di potenza sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra visti;

per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il comma 7 dispone che queste ultime detrazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni ma se effettuate unitamente agli interventi di cui ai commi 1 e 4 la detrazione è elevata al 110% purché, ai sensi del successivo **comma 8**, si ceda in favore del GSE l'energia non autoconsumata in sito.

Il **comma 9** riconosce la medesima detrazione anche alle spese di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se effettuate congiuntamente agli interventi visti al comma 1.

Il **comma 10** in merito all'ambito applicativo dispone che quanto contenuto **nei commi da 1 a 9** si applica agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;**
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Qui vi è un errore nella numerazione dei commi comunque il comma successivo dispone che "Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 120 (**ma è un riferimento sbagliato poiché l'articolo è il 121**) in materia di opzione per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla

detrazione.”

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto appena visto, il contribuente **richiede il visto di conformità dei dati** relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Il resto dell'articolo è di natura tecnica e riguarda visti e asseverazioni necessarie per avere diritto alla prevista detrazione.

ART 120 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività è previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, in luoghi aperti al pubblico, un **credito di imposta del 60%** delle **spese sostenute nell'anno 2020 con un massimo di 80.000** euro compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021**, esclusivamente in compensazione.

Decreti del Mise possono individuare altre spese ammissibili, mentre sarà un Provvedimento Agenzia Entrate, **da emanare entro 30 giorni, dalla legge di conversione del presente decreto** a stabilire le modalità di monitoraggio del credito d'imposta.

I soggetti beneficiari saranno specificatamente individuati.

ART 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Comma 1 I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi **elencati al comma 2** possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e *da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito*

- d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;*
- b) per **la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.**

Comma 2 Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 128 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 9 dell'articolo 119.

Comma 3 I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. ***Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.*** La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.**

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 L388/2000 (700.000 euro limite crediti compensabili) e all'articolo 1, comma 53, L 244/2007 (250.000 euro crediti d'imposta in dichiarazione)

Comma 4 Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973, e

successive modificazioni. **I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.**

Comma 5 Se accertata la mancata integrazione dei requisiti, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definirà le modalità attuative delle disposizioni.

ART 122 – Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo periodo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

Queste disposizioni **si applicano alle seguenti misure:**

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
- c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125;
- d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120.

I cessionari **utilizzano il credito ceduto anche in compensazione** e il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti visti all'articolo precedente.

I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'immane provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative.

ART 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Le disposizioni in esame intendono **sopprimere definitivamente**, le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

ART 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si prevede che alle relative cessioni, **si applichi l'aliquota IVA del 5%**.

Si riporta il novellato 1-quater." *Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".*

Questa la base strutturale perché, in via derogativa, le cessioni di beni di cui sopra, **effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto**, con diritto alla detrazione dell'imposta.

ART 125 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il credito d'imposta è **pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** e spetta **fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa** ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ed anche in questo caso non valgono i limiti visti per le spese consimili.

Anche in questo caso un provvedimento del direttore AE, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilirà criteri e modalità.

ART 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il **comma 1** dispone che i versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio, per effetto

dell'art. 18 del DL 23/2020, sono sospesi e dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e **interessi entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Stesse modalità per i soggetti che **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973.

Stessa sospensione si rende applicabile anche alle attività che erano state sospese ai sensi dell'art. 61 del DL 18/2020.

Mentre il mondo dello sport che applicava la sospensione dei versamenti fino al 31 maggio va ora al 30 giugno

ART 127 – Modifiche all'art. 62 del DL 18/2020

Fino al **31 maggio 2020** sospesi adempimenti e accertamenti relativi alla verifica dei misuratori fiscali.

Inoltre aggiunti i seguenti commi:

“6-bis. *La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.*”

“6-ter. *Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:*

- a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;*
- b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;*
- c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995;*
- d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro*

proprie attività istituzionali;

e) Onlus, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, 460;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle entrate con modalità semplificate:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;

e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI. ”.

ART 128 – Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis del TUIR, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della Legge 21/2020

Si prevede che il credito di 80 euro (bonus Renzi) che diventerà di 100 euro sia riconosciuto al lavoratore anche nel caso di incapacità ad effetto del minor reddito di lavoro dipendente nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica.

In sostanza il datore di lavoro riconosce il beneficio calcolando la retribuzione che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria.

Il sostituto d'imposta erogherà al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio

ART 131 – Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

La disposizione intende non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile. I predetti pagamenti saranno considerati **regolari se effettuati entro la data del 20 maggio 2020**.

ART 132 – Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

L'accisa sui prodotti energetici deve essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente. La norma dispone che per i soli mesi di **aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020**, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura **dell'ottanta per cento** delle somme che sarebbero dovute. La restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente **entro il termine del 16 novembre 2020**, unitamente all'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

ART 133 – Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

In particolare, con il comma 1, lettera a), dell'articolo in illustrazione, si intende differire,

al **1° gennaio 2021**, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) mentre, con il comma 1, lettera b), si provvede a rinviare **alla medesima** data la decorrenza dell'efficacia delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

ART 134 – Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

A decorrere dal 2020 sono soggetti all'IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, con la norma in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20, dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:

- con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).

ART 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Il comma 1 **sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG).

Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Con il comma 2 viene integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio.

La nuova disciplina **permette l'utilizzo del collegamento da remoto** non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo.

Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti.

Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART 136 – Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

L'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;
- limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro

complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari.

ART 137 – Proroga delle rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, **per i beni posseduti al 1° luglio 2020.**

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate **fino a un massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; **sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.**

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la predetta data del 30 settembre 2020.**

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola le aliquote delle imposte sostitutive sono pari **entrambe all'11 per cento** e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge **è aumentata all'11 per cento.**

ART 138 – Allineamento termini approvazione delle aliquote e delle tariffe TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

L'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia **di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020** concernente il bilancio di previsione.

ART 139 – Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

La disposizione mira a **rafforzare le attività di promozione dell'adempimento**

spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

In questa prospettiva si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali stabiliscano per le agenzie fiscali, **a decorrere dal triennio 2020-2022**, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.

ART 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Il **comma 1** proroga **fino al 1° gennaio 2021** la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

Il comma 2 interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

ART 141 – Lotteria dei corrispettivi

La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi **dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021**.

ART 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei documenti IVA

La norma dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione

delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate **sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.**

ART 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma proroga **dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021** l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

ART 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

La norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti **in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto**, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. **I predetti versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.**

La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili** di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

ART 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

La norma consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione.

ART 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale, **è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro per l'anno 2020.**

ART 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L'ipotesi di schema normativo è articolata in due commi.

Al **primo comma**, riguardante i periodi d'imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria.

In particolare, è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili. Valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Al **comma 2**, considerati, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019.

Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

ART 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei credi d’imposta

Sono **prorogati al 16 settembre 2020** i termini di versamento delle somme dovute a titolo di:

- a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo;
- c) accordo di mediazione;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- f) atti di recupero;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

La proroga si applica con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui sopra i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano **anche alle somme rateali**, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti.

I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in **un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante rateazione fino a un massimo di **4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese**. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

ART 151 – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

L’articolo 67, comma 1, del DL 18/2020 ha sospeso **sino al 31 maggio 2020** tra gli altri

i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori.

Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni.

Il **comma 1** della norma **differisce al 31 gennaio 2021** la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura.

Il **comma 2** dispone che il differimento del termine finale della sospensione **dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica** nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste.

ART 152 – Sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni

Il **comma 1** dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente **tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020** dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.LGS 446/1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratorio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

ART 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare:

la **lett. a)** differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta

sospensione;

La **lett. b)**, invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

La **lett. c)** sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. **Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni.**

Infine, **la lett. d)**, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

ART 156 – Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

ART 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

La disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi.

Il **comma 1** prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono **tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020)** ed il **31 dicembre 2020**, sono notificati **non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Il medesimo comma prevede **che tale proroga operi per gli atti emessi** (ancorché non notificati) **entro il 31 dicembre 2020**.

Con la medesima finalità del comma 1, **i commi 2 e 3** dispongono l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Il **comma 4** statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, **non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto**.

L'immane provvedimento del direttore AE definirà modalità e applicazioni.

ART 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, si introduce una disposizione che prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83, comma 2, DL 18/2020, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

ART 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del

modello 730

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.

ART 161 – Proroga del pagamento dei diritti doganali

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza **tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020**, sono **prorogati di sessanta giorni, senza** applicazione di **sanzioni ed interessi**.

La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito.

Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

